


GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



- 2 FEB. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI - 2 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

MADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
SONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUCCANI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... OMISSIS

ASSENTI: ~~CIOFFARELLI, MARRONI~~

DELIBERAZIONE N° 288

Oggetto: Approvazione della Convenzione rep. n. 4390 del 12.10.98 tra la Regione Lazio e l'ARSSA - Lazio per l'affidamento di attivita' di assistenza tecnica polivalente ai sensi della Legge Regionale 12.12.1987 n. 56.





Oggetto: Approvazione della Convenzione Rep. N. 4390 del 12/10/1998 tra la Regione Lazio e l'A.R.S.S.A. - Lazio per l'affidamento di attività di assistenza tecnica polivalente ai sensi della Legge Regionale 12.12.1987 n. 56.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale

VISTA la Legge del 4.5.1997 n. 127;

VISTA la L.R. 12.12.1987 n. 56 "Disciplina dei Servizi di Sviluppo Agricolo" e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 11, comma 2 che prevede che la Giunta Regionale disciplini mediante convenzioni con gli enti riconosciuti ai sensi del medesimo art. 11, le attività di assistenza tecnica polivalente svolte a favore dei propri soci, tramite apposite unità di divulgazione costituite dagli enti medesimi;

CONSIDERATO che l'A.R.S.S.A. - Lazio è stato riconosciuto idoneo all'affidamento di assistenza tecnica polivalente con D.G.R. n. 12453 del 21.12.1992;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio e l'A.R.S.S.A. - Lazio, in data 12.10.1998 repertorio n. 4390 del 12.10.1998;

VISTI gli artt. N. 19 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e 35 della legge 19.5.1976 n.335;

CONSIDERATO che l'A.R.S.S.A. - Lazio ha provveduto al versamento delle spese di registrazione, giusto bollettino di conto corrente postale n. 867 del 29.12.1998;

RITENUTO di dover perfezionare l'atto in argomento, conferendogli, con l'approvazione, l'elemento sostanziale e costitutivo del vincolo giuridico;

all'unanimità

### DELIBERA

1) di approvare e rendere eseguibile la Convenzione Rep. N. 4390 del 12/10/1998 tra la Regione Lazio e l'A.R.S.S.A. - Lazio per l'affidamento di attività di assistenza tecnica polivalente ai sensi della Legge Regionale 12.12.1987 n. 56, di cui in premessa, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

24 FEB. 1999



ALLEG. alla DELIB. N. 388  
02.02.1999

REPERTORIO n. 390  
del 12.10.1998

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE LAZIO  
ROMA

*bu*

CONVENZIONE

relativa al perseguimento delle finalità previste dagli artt.1 e 11 della Legge regionale 12 dicembre 1987, n° 56 "Disciplina dei Servizi di Sviluppo Agricolo" e successive modifiche ed integrazioni, stipulata tra:

1. la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n° 212 (C.F. 80143490581) rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Dr. Pietro Badaloni nato a Roma il 08/09/1946, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n° 2975 del 26.05.1997 ;

e

2. l'Associazione Regionale per i Servizi di Sviluppo in Agricoltura nel Lazio (A. R. S. S. A - LAZIO) quale emanazione dell' Unione Coltivatori Italiani (U. C. I.), C.F. 04279051009 riconosciuto dalla Giunta Regionale con D. G. R. n. 12453 del 21/12/1992, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto, rappresentato dal suo Presidente pro-tempore Fildani Amedeo nato a Roma il 01.10.1942 domiciliato per la carica, in Roma, Via in Lucina, 10...  
che in seguito saranno denominati rispettivamente Regione Lazio ed Ente

PREMESSO

che l'Ente A. R. S. S. A - LAZIO nel rispetto della delibera di riconoscimento dichiara di aver ottemperato all'obbligo di cui all'art. 11, comma 4, punto d) della L.R. 56/87 e successive modifiche ed integrazioni e di aver costituito apposite n. 3 "Unita di divulgazione" così dislocate e composte:

*[Signature]*  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ASSO AGRICOLTURA Foreste, Caccia, Pesca - REGIONE LAZIO

*[Signature]*  
CODIA CONFORME

SECRETARIA REGIONALE

Provincia / Comune	N° Unità Personale	Nominativi
1) Provincia di Roma: Roma	1	Nobile Domenico
2) Provincia di Viterbo: Canino	1	Pieri Piero
3) Provincia di Latina: Fondi	1	Gianni Franco

conviene e stipula quanto segue:

### Art. 1

#### Oggetto


Finalità della presente convenzione, di durata triennale, con decorrenza<sup>(1)</sup> dal 1998 al 2000 è l'affidamento delle attività di assistenza tecnica polivalente che l'Ente svolgerà in favore dei propri soci utilizzando tecnici in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della L.R. 56/87 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

#### Obblighi

L'Ente si obbliga a:

- 1) mantenere un rapporto concreto e costante con i propri soci per fornire tutte quelle informazioni loro necessarie, specialmente per l'attuazione dei Regolamenti Comunitari, onde favorire la presentazione delle relative domande per il conseguimento di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole;
- 2) favorire l'incremento della produttività e dei redditi, nonché l'ammodernamento delle aziende agricole;
- 3) presentare appositi progetti di attività che devono rientrare nelle direttive del Piano Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo vigente;
- 4) predisporre corsi di riqualificazione e di aggiornamento per i propri soci;
- 5) rendicontare alla Regione Lazio, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Regionale e dall'Atto di concessione del contributo tutte le spese sostenute per la realizzazione dei Progetti di A.T. presentati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 56/87 ivi compreso il tempo dedicato alle attività di assistenza tecnica legate ai progetti medesimi;
- 6) tenere apposita contabilità per ogni Progetto approvato e tenere a disposizione della Regione ogni informazione e documento occorrente per verificare l'adempimento agli obblighi assunti;



2



COPIA CONFORME

- 7) tenere della contabilità, ai fini di un'assistenza alla gestione dell'azienda agraria, tramite proprio personale, preparato mediante seminari di aggiornamento per i rilevatori, effettuati anche dalla Regione Lazio;
- 8) fornire gratuitamente alla Regione Lazio, qualora da questa richiesti al fine di completare il campione RICA, i dati relativi ad altre aziende in contabilità aziendale.

### Art. 3

#### Pubblicazioni

Tutte le informazioni ed il materiale prodotto dall'Ente che prendono origine dalla presente collaborazione, potrà essere usato dalla Regione Lazio per proprie pubblicazioni o campagne informative, convegni, ecc.

### Art. 4

#### Personale

Per la realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica oggetto della presente convenzione deve essere impiegato personale avente i requisiti di cui all'art. 11 della L.R. 56/87 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 5

#### Contributo regionale

Nulla è dovuto all'Ente per la presente convenzione.

Per le attività di Assistenza Tecnica Polivalente svolte dall'Ente il contributo regionale sarà stabilito annualmente sulla base dell'approvazione dei singoli Progetti di Assistenza Tecnica, presentati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 56/87.

### Art. 6

#### Facoltà

La Regione si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni a carattere tecnico-scientifico con Istituti e/o Enti Pubblici per il perseguimento degli obiettivi di legge anche su indicazione dell'Ente.



3

**COPIA CONFORME**

*Golden - Verde*



## Art.7

### Sospensione

La Regione Lazio si riserva la facoltà di sospendere e/o di revocare l'incarico di cui alla presente convenzione, qualora a suo insindacabile giudizio la realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica non risultino rispondenti ai fini e ai compiti per i quali l'Ente era stato riconosciuto, oppure si verifichi una omissione nella osservanza delle norme e prescrizioni di cui alla presente convenzione.

Per la definizione di eventuali controversie inerenti l'attuazione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

La presente convenzione viene rinnovata tacitamente <sup>(2)</sup> qualora, almeno 7 mesi prima della scadenza, una delle parti non dia formale disdetta.

Tutte le spese contrattuali e di bollo conseguenti alla presente convenzione faranno carico all'Ente.

Le parti contraenti dichiarano che quanto sopra convenuto corrisponde esattamente alle loro intenzioni e alla loro volontà e in segno di accettazione e di approvazione firmano.

- 1) Adde: "dalla data della sua approvazione"
- 2) L'art. 6 della legge 24.12.93, n.537, sostituito dall'art. 44 della Legge 23.12.94, n.724, 2° comma, vieta il rinnovo tacito dei contratti a pena di nullità".

Roma, li 07.10.1998

Roma, 12.10.1998

Presidente della Giunta Regionale

(Pietro Badaloni)



Il Presidente dell'Ente

(Amedeo Fildani)



COPIA CONFORME

**REGIONE LAZIO  
GIUNTA REGIONALE**

Autenticazione di copia (art. 65 R.D. 23-5-1924  
n. 827 o art. 14 legge 4-1-1923 n. 13) Attesto che  
la presente copia, categoria di n. fuatta  
fasciate, è conforme al suo originale.  
Roma, 12.10.98

L'UFFICIALE ROGANTE

*Guarneri Felice*



**COPIA CONFORME**

*[Signature]*

